



40
anni

**LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE
E SICUREZZA URBANA**

CONVEGNO NAZIONALE ED EXPO DELLE TECNOLOGIE E DEI PRODOTTI

15-16-17 SETTEMBRE 2021
RICCIONE - PALAZZO DEI CONGRESSI

legiornatedellapolizialocale.it

REVEAL - LE SOLUZIONI BODY CAM INTELLIGENTI, EFFICIENTI E SICURE

LUIGI LAGONIGRO

SESSIONE

BW1 - REVEAL - Le soluzioni Body Cam intelligenti, efficienti e sicure

16/09/21

Come individuare ed acquistare le strumentazioni tecnologiche come le body cam? Guida alle indagini di mercato.

Le indicazioni di Luca Leccisotti e Roberto Caruso

L'acquisto delle strumentazioni tecnologiche come le bodycam richiede un'analisi ben accurata che porti ad individuare, sul mercato, il prodotto migliore.

Sicuramente, chi deve procedere all'acquisto delle succitate strumentazioni dovrà procedere ad un'accurata analisi dei fabbisogni quantitativi e dei dati tecnico-qualitativi.

Per quanto attiene il fabbisogno quantitativo, questo è dato dal numero di operatori che dovranno essere dotati di questa strumentazione, avendo cura di aggiungere almeno un paio di bodycam da tenere in dotazione per far fronte, nell'immediatezza, a eventuali sostituzioni di quelle in uso.

L'individuazione del fabbisogno quantitativo, sarà l'indicatore che farà optare per la scelta della procedura di acquisto ai sensi del D. Lgs. 50/2016, portando l'amministrazione procedente ad effettuare una scelta tra le attuali forme di acquisizione:

- Affidamento diretto
- Procedura negoziata
- Procedura aperta

L'analisi dei dati tecnico-qualitativi è molto importante. Infatti, dalla scelta delle caratteristiche tecniche minime dipende l'acquisto del prodotto. L'individuazione delle caratteristiche tecnico costruttive delle bodycam è molto importante, perché da queste dipenderà la scelta del prodotto finale che sarà acquistato e sarà, successivamente, utilizzato dal personale.

Come procedere a individuare sul mercato il miglior prodotto?

Dopo aver definito l'elemento quantitativo della strumentazione da acquistare è necessario passare all'individuazione degli elementi tecnici per procedere al successivo acquisto.

Se chi deve procedere all'acquisto delle bodycam non ha nessuna informazione tecnica da utilizzare per avviare la procedura di affidamento della fornitura, il D. Lgs. 50/2016 prevede all'art. 66



Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti ((da esse programmati)) e dei requisiti relativi a questi ultimi

Ma quando e come utilizzare le consultazioni preliminari di mercato?



Le consultazioni preliminary del mercato sono finalizzate:

- alla predisposizione degli atti di gara;
- allo svolgimento della relativa procedura;
- a fornire informazioni agli operatori economici circa le procedure programmate e i requisiti relativi alle stesse.
- Strumento preliminare, facoltativo e non decisivo.
- Non é consentito l'uso per finalità meramente divulgative.

Alla luce di quanto sopra, la Stazione Appaltante avvierà la consultazione dopo la programmazione e prima dell'avvio del procedimento per la selezione del contraente.



Le stazioni appaltanti pubblicano un avviso, con il quale rendono manifesto al mercato l'avvio del procedimento di consultazione nella Sezione - amministrazione trasparente - del profilo di committente, ferma restando la possibilità di disporre ulteriori forme di pubblicità, secondo un criterio di proporzionalità.

L'avviso esplicherà i presupposti e la finalità che giustificano il ricorso alla consultazione, che potrà riguardare ogni aspetto tecnico ritenuto utile alla preparazione della procedura, ma:

- gli apporti informativi forniti non possono costituire offerte tecniche o economiche;
- i contributi non possono anticipare specifiche quotazioni afferenti al prodotto/servizio/opera oggetto della consultazione che abbiano l'effetto di alterare il regolare sviluppo competitivo della successiva fase di selezione.



Gli avvisi o le lettere di consultazione specificano:

- le esigenze informative e conoscitive della stazione appaltante;
- le tipologie di contributi richiesti;
- la forma di contributo ammissibile;
- i tempi previsti per la presentazione dei contributi e, ove possibile, quelli per la pubblicazione della procedura selettiva e per lo svolgimento del contratto;
- gli effetti di incompatibilità determinati dalla partecipazione alla consultazione;
- le modalità di svolgimento della procedura.



I contributi sono prestati gratuitamente, senza diritto a rimborsi spese.

Possono prendere parte alla consultazione preliminare tutti i soggetti in grado di fornire le informazioni richieste, inclusi i portatori di interessi collettivi e diffusi.

Per la partecipazione alla consultazione, non possono essere richiesti requisiti di ordine generale o di qualificazione.

I soggetti forniscono consulenze, relazioni, dati, informazioni e altri documenti tecnici idonei a prestare il migliore apporto conoscitivo

e informativo alla stazione appaltante, relativamente all'individuazione del fabbisogno o delle soluzioni tecniche e/o organizzative idonee a soddisfare le esigenze funzionali indicate dalla stazione appaltante.

Con l'avvio del procedimento la Stazione appaltante riceverà da parte delle ditte presenti sul mercato le loro proposte tecniche in relazione alle bodycam che si intenderanno acquistare.

Una volta raccolte le necessarie informazioni tecniche sulle attrezzature da acquisire il RUP incaricato procederà ad avviare le necessarie procedure che porteranno all'acquisto.

Scelta della procedura di acquisto

Tralasciando la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, e la procedura aperta, di cui all'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, dedicheremo la nostra attenzione sulla procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. b) del medesimo decreto, che per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, prevede l'affidamento diretto previa **valutazione** di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Come possiamo facilmente desumere, che la Stazione Appaltante deve procedere alla valutazione degli operatori, e non dei preventivi come previsto in caso di lavori, individuandoli con indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Ma come bisogna avviare la procedura?

LA DISCIPLINA DELLA PROCEDURA - NEGOZIATA - prevista dall'art. 36 comma 2 lett. b) per forniture e servizi



A) AVVIO DELLA PROCEDURA:

- Determina a contrarre (o altro atto analogo), contenente - nel rispetto dei principi richiamati dell'art. 36 - almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

Poi la procedura si articolerà in 3 fasi:

- svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
- stipulazione del contratto.



B) L'INDAGINE DI MERCATO E L'ELENCO DEI FORNITORI:

Innanzitutto é opportuno che ogni S.A. si doti di un regolamento dove disciplinare:

1. le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione di applicare il principio di rotazione;
2. le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli o.e., eventualmente distinti per categoria e fascia di importo;
3. i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine dimercato o attingendo dall'elenco degli o.e. propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri Strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di firimento.

Obbligo di pubblicizzare l'attività di esplorazione del mercato:

a) mediante un avviso pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o tramite altre forme di pubblicità;

b) durata della pubblicazione stabilita in ragione della rilevanza del contratto, ma cmq minimo quindici giorni, salva la riduzione del termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni;

c) l'AVVISO INDICA: il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale e di capacità economica/finanziaria nonché le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante. La S.A. può anche riservarsi la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

UNA VOLTA SELEZIONATI GLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE?




La S.A. invita contemporaneamente tutti gli o.e. selezionati a presentare offerta, tramite la procedura scelta (PEC, MEPA, ECC).

L'invito contiene almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti o, nel caso di o.e. selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto; nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa

- ponderazione;
- f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP
 - j) nel caso di applicazione del PREZZO PIU' BASSO, la volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - k) Specifica modalità per calcolo anomali
 - l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.



SCHEMA OPERATIVA 1

Le Body Cam come apparati di videosorveglianza speciali da regolare nel rispetto della Direttiva Polizia con un robusto regolamento comunale

Tra gli strumenti di videosorveglianza urbana abbiamo alcuni dispositivi moderni che non sempre vengono classificati in maniera pertinente. Lo scopo di questa serie di schede operative dedicate alle Body Cam, grazie alla collaborazione con l'azienda leader nel settore Reveal Media, è di fornire agli operatori di Polizia tutti gli elementi per comprendere come classificare e regolare queste dotazioni senza incorrere in nessuna violazione: dall'acquisto all'utilizzo operativo dello strumento. Si tratta di 10 schede operative che verranno messe periodicamente a disposizione firmate e garantite da www.poliziamunicipale.it

Le Body Cam sono normali apparati di videosorveglianza urbana e come tali vanno regolati da parte del Titolare del trattamento, ovvero il Comune.

Partiamo dallo scenario di riferimento: l'accountability

Ovvero la responsabilizzazione del Titolare del trattamento. Non aspettiamoci indicazioni sulla regolamentazione delle Body Cam da parte del Garante: spetta ai singoli titolari regolare l'uso pertinente e dettagliato di questi strumenti.

La riforma della tutela dei dati ribalta tutte le prospettive

SULLO SFONDO DI QUESTA PRESENTAZIONE C'E' LA **NECESSITA' DI ASSICURARE I DIRITTI DELLE PERSONE FISICHE ALLA PROTEZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FAVORIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEGLI STESSI DATI** FACENDO CRESCERE LA FIDUCIA DI TUTTI I CITTADINI NEL MONDO DIGITALE **responsabilizzando il titolare del trattamento**

L'accountability ribalta tutte le prospettive. Non devo più attenermi alla mera esecuzione di un elenco di misure imposte, ma devo responsabilizzarmi adottando la più opportuna procedura organizzativa e una continua attività di controllo al fine di rispettare gli obblighi normativi ed essere in grado di dimostrare il mio livello di diligenza.

La riforma della tutela dei dati ribalta tutte le prospettive

- * Da una visione proprietaria dei dati personali ad un nuovo concetto di **corretto trattamento per favorire la libera circolazione delle informazioni e fare crescere la fiducia delle persone nel mondo digitale**
- * Da una serie di regole imposte dalle Autorità **al concetto della responsabilizzazione del titolare del trattamento (il comune/andante)** «Faccio tutto quello che serve assumendomi la responsabilità di tutelare i **diritti fondamentali delle persone** e i principi del Gdpr e della Direttiva 2016/680» c.d. ACCOUNTABILITY

Dal 25 maggio 2018 è cambiato quasi tutto in materia di corretto trattamento dei dati personali. In pochi però se ne sono accorti (soprattutto della direttiva polizia).

La riforma della tutela dei dati ribalta tutte le prospettive

Se non si comprende questa rivoluzione ovvero il passaggio da

CHIEDO, SE MI AUTORIZZANO, FORMALIZZO E FACCIO
a

**STUDIO, PROGETTO, VALUTO, FORMO IL
PERSONALE E FACCIO**

Inutile parlare di privacy, patti interforzedpia, dpo ecc.

Una ulteriore importante novità nel contesto di riferimento è rappresentata dall'introduzione nel panorama normativo sovranazionale di riferimento, oltre al Regolamento europeo sulla protezione dei dati, della (poco nota) Direttiva Polizia

La videosorveglianza comunale come strumento di polizia

Oggi ci soffermeremo in particolare sul complesso rapporto tra tutela delle città e corretto trattamento dei dati personali. Uno slalom perfetto tra il famoso GDPR e la sconosciuta **direttiva polizia** e cercheremo di comprendere che se anche i sistemi serviranno solo la polizia locale sempre con la direttiva polizia dovremo confrontarci. E regolare di conseguenza tutti i rapporti con gli interessati alla luce del dlgs 51/2018 oltre che del GDPR e comprendere il significato dell'obbligo della valutazione di impatto (DPIA) sotteso ad ogni impianto.

La direttiva Ue 2016/680 è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 51/2018 ed è applicabile anche agli strumenti utilizzati dai Comuni per la tutela della sicurezza urbana, a prescindere da un collegamento stabile con le forze di Polizia dello Stato.

Per la tutela della sicurezza urbana e stradale i Comuni possono utilizzare:

Videosorveglianza tradizionale

Fotrappole



BodyCam

Nuove tecnologie

Il D. Lgs. 51/2008 ha lo scopo di regolamentare il corretto trattamento dei dati personali per tutte le attività di prevenzione e contrasto dei reati.

La regolamentazione corretta dei sistemi di videosorveglianza urbana, comprese le body cam passa attraverso uno strumento fondamentale: IL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA. Lo strumento cardine per realizzare il principio del corretto trattamento dei dati personali all'interno della propria organizzazione. I patti per la sicurezza e gli accordi servono per allargare la collaborazione interistituzionale ma non riguardano l'uso delle body cam.



la sicurezza urbana integrata è condizionata da:

- ✓ **PRIVACY** +
- ✓ **Patti tra Sindaco e Prefetto**
- +
- ✓ **Regolamento** e Accordi interforze

È quando si parla di corretto trattamento dei dati che si parla di DPIA. Il Titolare ha infatti l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di valutare la necessità e la proporzionalità del trattamento nonché i relativi rischi per le persone fisiche interessate, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli.

La dpia

**LA VALUTAZIONE DI IMPATTO PRIVACY E' OBBLIGATORIA
PER OGNI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA**

**IN PRATICA SI TRATTA DI REALIZZARE UNA COMPLESSA E
PRECISA VALUTAZIONE DEI RISCHI CHE IL CITTADINO
CORRE IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
EFFETTUATO DAL COMUNE E DALLE FORZE DI POLIZIA
CON L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA**

La DPIA può riguardare un singolo trattamento oppure più trattamenti, a seconda delle necessità. Attraverso di essa il Titolare non solo rispetta le prescrizioni previste dalle normative ma attesta concretamente di aver adottato misure atte a garantire il rispetto delle prescrizioni, quindi di essere stato responsabile.

La dpia

**LA VALUTAZIONE DI IMPATTO (DPIA) SERVE AD
ATTENUARE IL RISCHIO CHE POSSA SUCCEDERE UN
EVENTO DANNOSO PER L'UTENTE A CAUSA DI UN USO
MALDESTRO O TECNICAMENTE NON CORRETTO DI UN
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.**

**SE HO FATTO QUESTA VERIFICA PRELIMINARE (LA DPIA)
POSSO DIMOSTRARE IN CASO DI ACCERTAMENTO CHE
HO FATTO TUTTO IL POSSIBILE PREVENTIVAMENTE PER
EVITARE IL DANNO**

La DPIA non riguarda solo le body cam ma va realizzata per tutto l'impianto

La redazione della DPIA, effettuata dal Titolare unitamente al Responsabile della protezione dati e ad esperti di settore, deve contenere: una descrizione dei trattamenti e delle corrispondenti finalità, la valutazione dei rischi incombenti sui diritti e sulle libertà degli interessati, le misure atte alla prevenzione di questi, le modalità in cui possono essere affrontati e la garanzia di data protection.

La dpia CONCRETAMENTE

NORMALMENTE LA DPIA E' UN DOCUMENTO PREDISPOSTO DA UNO STAFF DI PROFESSIONISTI OVVERO:

- 1) UN TECNICO CHE REDIGE UNA RELAZIONE TECNICA SULL'IMPIANTO
- 2) UN TECNICO CHE POPOLA LA DPIA CON TUTTE LE COMPLESSE INFORMAZIONI RICHIESTE
- 3) IL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) CHE LEGGE E VALIDA LA DPIA
- 4) IL COMANDANTE CHE LA SOTTOSCRIVE



scheda operativa 2

Le bodycam non possono essere strumenti privati ma devono rispondere ad una serie di criteri di sicurezza fondamentali.

L'utilizzo delle bodycam da parte dei singoli operatori di un Comando di Polizia Locale deve avvenire all'interno di un quadro normativo e regolamentare preciso che ne delinei l'uso assolutamente finalizzato all'attività di polizia e contemporaneamente garantisca la massima sicurezza dal punto di vista della privacy.

L'uso che ogni singolo operatore farà di questa strumentazione infatti **non è di natura personale e privatistica** ma deve essere esclusivamente diretto a specifiche e limitate incombenze di servizio e avvenire nel rispetto della più totale sicurezza in materia di trattamento dati.

Come ricordato nella prima scheda operativo il Comune interessato nel dare corso all'utilizzo di tali strumenti non dovrà attenersi ad un tassativo elenco di adempimenti forniti ad hoc dalla legge o dal Garante della Privacy, ma dovrà tuttavia creare **un sistema di accountability** in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie.

Infatti il Garante nel corso del tempo non ha mai adottato provvedimenti specifici in merito, ma si sia limitato a fornire alcuni pareri.

Il primo dei quali in ordine di tempo è stato quello espresso già **in data 31 luglio 2014** e relativo all'utilizzo delle micro camere sulle divise dei poliziotti dello Stato con il quale sono stati sanciti alcuni principi inamovibili.

Secondo il garante della privacy infatti l'utilizzo di bodycam da parte delle forze di polizia è pur sempre soggetto al rispetto dei principi del Codice privacy sul trattamento dei dati personali.

Conseguentemente;

le immagini riprese **dovevano essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolte.**

Il sistema poteva essere attivato solo ove vi sia effettiva necessità, **ossia nel caso di insorgenza di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica secondo l'ordine del funzionario che dirigeva il servizio.**

Le riprese dovevano essere conservate per un periodo di tempo limitato e poi cancellate in base all'uso e alla finalità del filmato realizzato.

Nel caso si fossero effettuate riprese in occasione di situazioni di presunto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica poi non concretizzatosi, doveva essere disposta la tempestiva cancellazione delle immagini,

Partendo da questi presupposti e trasferendo il discorso ai Comandi di Polizia Locale in mancanza di specifiche indicazioni del Garante e alla luce della nuova normativa europea in materia di privacy **sarà onere di ogni Comune incardinare il trattamento dati in questione nell'alveo della necessaria base giuridica individuando le corrette finalità dello stesso e successivamente dotarsi delle proprie regole di ingaggio e realizzare il conseguente perimetro di sicurezza.**

Andrà fatta una preventiva ricognizione sulla liceità del trattamento, del bilanciamento tra interesse legittimo del titolare del trattamento dati e dei diritti di libertà dell'interessato rapportandoli ai principi delle nuove disposizioni in materia di privacy. In particolare i dati personali oggetto di trattamento dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali risultano essere raccolti, ovvero successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo che non oltrepassi quello necessario-

Il primo adempimento necessario per dotare gli operatori di un servizio di polizia locale delle bodycam è quello di inserire tale **facoltà nel relativo regolamento comunale di videosorveglianza.**

Vista la particolare natura del trattamento dati sulla base della qualità delle immagini e sull'uso che il Comando intende fare delle Bodycam seppur non obbligatoria pare raccomandabile eseguire **una dettagliata Dpia per la alla valutazione di impatto privacy aderente e congruo con il tipo di trattamento dati che si andrà ad effettuare.**

Precise e rigorose dovranno essere le norme sulla conservazione e distruzione dei filmati e l'adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza.

Anche per questo particolare trattamento dati **andrà redatta la relativa informativa** che andrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in un'apposita sezione dedicata alla privacy o alla videosorveglianza.

L'informativa dovrà essere chiara contenere i dati di contatti del responsabile della protezione dati la base giuridica del trattamento e l'interesse legittimo nonché il

period di conservazione dei dati e il diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo.

L'utilizzo di tali apparecchiature costituisce un trattamento di dati personali, pertanto in accordo con il DPO anch'esso andrà inserito **nel registro dei trattamenti**.

Da un punto di vista organizzativo la soluzione migliore sarebbe quella di fornire ad ogni singolo operatore una propria telecamera ad uso esclusivo e personale, munita del proprio numero seriale e dei codici di accesso personali necessari per compiere tutte le operazioni per le quali il soggetto viene abilitato.

Se ciò non fosse possibile sarà necessario la realizzazione di un apposito registro riportante i numeri seriali delle bodycam sul quale andranno riportate l'indicazione di giorno, orario, servizio svolto, qualifica e nominativo dell'agente che firma la presa di incarico e la restituzione.

In questi casi sarà assolutamente necessario che la scheda di memoria, al momento della consegna agli agenti, non dovrà contenere nessuna immagine registrata in precedenza.

Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un apposito foglio di consegna, affideranno la globalità della documentazione video realizzata all'Ufficiale o incaricato responsabile, il quale provvederà al suo trattamento.

Gli operatori di polizia locale in base al loro grado e alla loro funzione rispetto all'utilizzo delle stesse andranno nominati come addetti o responsabili di trattamento dati con apposite lettera di incarico che individua responsabilità, accortezze e limiti di utilizzo. (registrazione scarico immagini consultazione conservazione etc.)

Lo stesso regolamento dovrà prevedere che il responsabile del trattamento dei dati predisponga un provvedimento comunemente detto disciplinare nel quale sarà disciplinato in modo peculiare l'utilizzo delle "body cam", in base all'organizzazione e specifica del Comando.

In particolare il disciplinare dovrà indicare:

le situazioni e gli operatori cui è permesso portare indosso il dispositivo prevedendo le circostanze di pericolo in cui è ammessa l'attivazione delle "body cam" e in quali no;

quali sono i soggetti che possono autorizzare l'avvio delle riprese: direttamente l'operatore, il capo-pattuglia, la centrale operativa, l'ufficiale di turno, il comandante.

le modalità di impiego dei dispositivi nell'esecuzione di riprese in situazioni che richiedono particolari cautele (ad esempio in presenza di minori, vittime di reato);
nei casi in cui i dispositivi permettano la trasmissione delle riprese in tempo reale alla centrale operativa, gli addetti dovranno essere autorizzati alla visione delle immagini e adeguatamente istruiti in merito;

i soggetti autorizzati e preposti a verificare che le riprese siano effettivamente attinenti a situazioni che rientrano nell'alveo delle finalità perseguite dal trattamento;

i soggetti incaricati del prelievo dei dati, le procedure a ciò destinate, le modalità di estrapolazione delle riprese e di loro utilizzo nelle attività di indagine, nonché le metodologie di conservazione cifrata dei dati e loro cancellazione al termine delle esigenze di trattamento o trascorso il tempo di conservazione;

prevedere misure finalizzate ad impedire volontari o accidentali – non autorizzati – cancellazione, duplicazione o modificazione dei dati da parte degli operatori;

individuare specifiche misure da attuare nel caso di registrazione audio.

Infine ricordiamo che anche al caso in questione vanno **applicate le norme in materia di videosorveglianza sui luoghi di lavoro** in quanto, la strada, nel caso delle videocamere sulle divise può essere considerata il luogo di lavoro degli Agenti di Polizia Locale.

Al riguardo lo stesso Garante della Privacy ha chiarito che nell'attività di sorveglianza dei luoghi di lavoro vanno garantite le tutele previste dallo Statuto dei lavoratori art. 4 Legge 300/1970 in materia di impianti audiovisivi e occorre per prima cosa rispettare **il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa** e quindi non è possibile installare apparecchiature aventi tale finalità.

Non possono quindi essere fatte riprese volte a monitorare ai doveri di diligenza per il rispetto dell'orario di lavoro e per la corretta esecuzione dell'attività lavorativa.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati **soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali** oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.

In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

S. Manina



SCHEMA OPERATIVA 4

**Le body cam: tra affidamento diretto e procedura negoziata. Quale procedura corretta utilizzare?
Le indicazioni di *Luca Leccisotti* e *Roberto Caruso***

Le **bodycam** sono delle telecamere portatili che monitorano l'attività di chi le indossa e dei soggetti con cui costui interagisce.

Già utilizzate da diversi anni negli Stati Uniti dagli agenti di polizia, solo da alcuni anni il loro utilizzo si sta diffondendo anche tra le forze di polizia in Italia, vengono impiegate in tutte quelle situazioni di pericolo dove la registrazione degli eventi diventa un elemento di prova inconfutabile.

Gli addetti al controllo ed alla sicurezza di beni e persone vengono messi nelle condizioni di lavorare in modo sicuro, acquisendo prove video e audio a tutela del lavoro svolto.

Quale procedura utilizzare per procedere al loro acquisto? Affidamento diretto? Procedura Negoziata?

Alla luce delle recenti modifiche apportate al codice degli appalti D. Lgs. 50/2016 dal Decreto Legge n. 77 del 31/5/2021 (pubblicato in GURI, serie generale, n. 129

2021) entrato in vigore dal 1° giugno, l'art. 51 del decreto legge in esame ha apportato rilevanti modifiche al d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, anche detto Decreto Semplificazioni, prorogando sino al 30 giugno 2023 la possibilità di adottare le indicate procedure in deroga agli articoli 36, comma 2, per i contratti sotto soglia, e 157, comma 2, inerente agli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il medesimo articolo modifica anche i presupposti delle indicate procedure di affidamento intervenendo sulle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 2 del d.l. n. 76/2020 e in particolare prevedendo:

l' affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per ***servizi e forniture***, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di ***importo inferiore a 139.000 euro***. In tali casi la stazione appaltante ***procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici***, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ;

la procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per l'affidamento di servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016** e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del code dei contratti pubblici. Inoltre, il medesimo **art. 51 del D.L. n. 77/2021** proroga sino al 30 giugno 2023 i termini della disciplina transitoria del **D.L. 76/2020** inizialmente prevista sino al 31 dicembre 2021.

APPALTI DI FORNITURE SERVIZI ORDINARI dopo il Decreto Legge n. 77 del 31/5/2021



La scelta tra le due procedure, dunque, dipende dall'importo dell'acquisto di bo-bycam che l'ente intende effettuare.

CONTRATTI SOTTO-SOGLIA (Art. 36, co. 1, del Codice) **Devono rispettare i principi:**

- **di cui all'art. 30, del Codice:** economicità, efficacia, tempestività e correttezza. - libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato ai criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
- **di cui all'art. 34 del Codice:** inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell' art. 144.
- **di cui all'art. 42 del Codice:** conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Possibilità di applicare le disposizioni di cui all'art. 50 del Codice:

conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Nel caso di importo inferiore a € 139.000,00 l'Ente potrà procedere all'affidamento diretto, ma non si rinviene in nessuna norma del D. Lgs. 50/2016 il divieto ad optare per altra procedura: negoziata senza bando o aperta. Nel caso di affidamento diretto, il RUP incaricato procederà ad individuare una ditta con la quale avviare la procedura di affidamento per la fornitura delle bodycam. Come?

AFFIDAMENTO DIRETTO: PROCEDURA TELEMATICA O NO?

ART. 40: dal 18.10.2018, obbligo di ricorso a mezzi di comunicazione elettronici per le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure del Codice.

Che significa? E che portata ha?

Che di fatto bisogna ricorrere alle gare su piattaforma telematica



Per importi superiori a € 5.000,00 mediante l'utilizzo delle piattaforme elettroniche di acquisto (MEPA, ASMECOM, SINTEL, ecc) attraverso due distinte procedure:

- ordine diretto d'acquisto (O.D.A)
- Trattativa diretta

L'AFFIDAMENTO DIRETTO: PERCORSO DI COSTRUZIONE DELL'ATTO

Individuazione dell'O. E. mediante indagine di mercato svolta nelle modalità previste nelle linee guida n. 4 Anac ad esempio attraverso consultazione di cataloghi o anche albi fornitori telematici (esempio albo della piattaforma MEPA), tenendo conto del principio di rotazione, motivando la scelta senza obbligo di comparazione con almeno un'altra offerta.

Nel caso la stazione appaltante decidesse comunque di acquisire informalmente più preventivi la scelta è comunque a discrezione della stazione appaltante e va sempre motivata.

Determina contrarre semplificata (di cui all'art. 32 comma 2 del Codice appalti) che deve riportare in motivazione il percorso effettuato, come richiesto dalle linee guida Anac n.4) ed i seguenti elementi:

- ◇ L'oggetto dell'acquisizione
- ◇ l'importo
- ◇ Il nome del fornitore individuato
- ◇ Le ragioni della scelta del fornitore

- ◇ Il possesso (attraverso autodichiarazione del fornitore) dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice) e ove necessari dei requisiti di carattere tecnico-professionali (art. 83 del Codice)

In questo caso ai fini del calcolo del termine entro il quale chiudere il procedimento si può considerare come punto di partenza la data di avvio dell'indagine di mercato documentata o da apposito verbale allegato o nel dispositivo della Determina.

LA PROCEDURA NEGOZIATA NEL REGIME DEROGATORIO PREVISTO DAL D.L. 77/2021

L'art. 51 del DL 77/2021 ha eliminato lo scaglione intermedio 150.000-350.000, previsto per i soli lavori.

La procedura negoziata ora si può svolgere invitando almeno cinque operatori, per affidare forniture e servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alla soglia UE (attualmente 214.000 euro, per le amministrazioni che non siano "autorità governative centrali");

Individua nella procedura negoziata disciplinata dall'art. 63 del Codice Appalti lo strumento che le stazioni appaltanti devono utilizzare per acquisire lavori beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del Codice (il D.L. 76/2020 conv.

Non vi è obbligatorietà assoluta nell'utilizzo della procedura (vale quanto già detto per l'affidamento diretto), ciò significa, che la stazione appaltante può con adeguata motivazione utilizzare anche una procedura ordinaria, perché ne valuta e motiva nella determinazione a contrarre la necessità.

Analogamente la stazione appaltante potrà ritenere che per un'acquisizione del valore di Euro 80.000 sia opportuno procedere con una procedura negoziata anziché un affidamento diretto.

Naturalmente tenendo conto dei limiti temporali relativi alla chiusura di una procedura sottosoglia stabiliti dal legislatore

Quali i passaggi necessari alla predisposizione di una procedura negoziata:

- 
- a) individuazione degli OE da invitare alla procedura di gara deve avvenire mediante indagine di mercato o mediante ricorso ad elenco, compatibili con il Codice appalti di operatori economici, previa applicazione del criterio di rotazione dei soggetti da invitare;
 - b) Determina a contrarre (adottata dopo effettuazione indagine di mercato o estrazione da elenco; la determina a contrarre deve riportare in motivazione il percorso effettuato, come richiesto dalle linee -guida Anac n.4).
 - c) invio lettera invito con allegato apposito capitolato prestazionale
 - d) ricezione offerte
 - e) valutazione offerte
 - f) eventuale verifica anomalia
 - g) Determina di aggiudicazione .

In questo caso ai fini del calcolo del termine entro il quale chiudere il procedimento si considera come punto di partenza l'approvazione della Determinazione a contrarre.

Infine

QUALE CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PUO' ESSERE SCELTO?



CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 95, COMMA 3, PER TUTTI GLI ALTRI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA (compresi i lavori fino a € 5.350.000), le S.A. procedono agli affidamenti, indifferentemente, sulla base del criterio del PPB o del criterio dell'OEPV .



SCHEMA OPERATIVA 3

Le Body Cam Sicure — A cura di Stefano Manina

Nelle puntate precedenti abbiamo delineato il quadro normativo e regolamentare all'interno del quale un Comando di Polizia Locale deve muoversi per dotare i propri operatori di body cam per il servizio operativo.

Tuttavia al fine di dimostrare di aver architettato ed adottato un sistema di accountability che soddisfi appieno le norme in materia di trattamento dati non è sufficiente adottare i necessari provvedimenti ed atti formali, ma bisogna anche dotarsi di strumenti tecnologicamente avanzati da un punto di vista operativo e contemporaneamente strutturati in modo tale da garantire in modo immediato e sicuro il corretto trattamento dei dati personali.

Occorre in sostanza fornire agli operatori dispositivi dotati dal punto di vista tecnologico di tutti quegli accorgimenti che garantiscano la tutela della privacy, possibilmente in modo automatico, senza margini di errore, e riducendo al minimo i compiti e le operazioni a loro affidati una volta che le body cam hanno registrato i filmati.

Conseguentemente si consiglia ai Comandi, nella scelta del prodotto da acquistare e nelle eventuali procedure di acquisto, di prestare attenzione, non solo agli aspetti tecnico operativi del prodotto che andranno a selezionare, ma anche al fatto che lo stesso presenti tutte le caratteristiche costruttive di funzionamento e archiviazione per garantire la massima corrispondenza alle specifiche esigenze in materia di trattamento dati.

Diversamente anche un dettagliato e scrupoloso sistema di accountability creato a priori con l'adozione dei necessari documenti ed atti amministrativi rischierebbe di essere messo in discussione all'atto pratico da strumenti tecnologicamente non all'altezza che esporrebbero i Comandi a gravi rischi e responsabilità.



Abbiamo testato le body cam Reveal Media, sono i migliori strumenti disponibili sul mercato in termini di sicurezza operativa.

Infatti le loro caratteristiche consentono di coniugare un prodotto qualitativamente eccellente dal punto di vista operativo per maneggevolezza, semplicità d'uso qualità di immagine, utilizzo e gestione dei filmati anche da un punto di vista probatorio.

Per prima cosa le body cam Reveal Media hanno due importanti caratteristiche che consentono il massimo risultato dal punto della gestione pratico operativo della strumentazione ovvero:

La Diretta streaming che consente ai video di alta qualità di essere visti in diretta in qualsiasi parte del mondo, per una maggiore consapevolezza della situazione e poter adottare decisioni in tempo reale. In particolare per i Comandi di Polizia Locale ciò consente agevolmente la possibilità per le Centrali Operative di osservare in diretta quanto filmato in strada dagli operatori per meglio gestire e coordinare situazioni di potenziale criticità.

Come è facile intuire questa funzionalità può potenzialmente trasformare del tutto la gestione e gli esiti di determinati incidenti, garantendo ai Comandi uno strumento completamente nuovo per migliorare la loro efficacia.

Inoltre la versione D7 e anche dotata di un **GPS integrato** in grado di estrarre le coordinate dai metadati del video per offrire importanti informazioni di geolocalizzazione del fotogramma. In alternativa le versioni D5 e la D5T sono dotate di rilevamento GPS se accoppiate con uno smartphone durante la registrazione.

I **Trigger Bluetooth** che consentono di attivare le videocamere D5, D5T e D7 da remoto tramite un beacon, evitando così l'accensione manuale da parte dell'utente. Ad esempio, la videocamera può essere attivata per avviare automaticamente la registrazione quando l'agente che la indossa esce dal veicolo o direttamente dalla Centrale Operativa in caso di bisogno.

Ma cosa più importante è che a ciò si aggiunge il fatto che le body cam Reveal Media, sono prodotti affidabili e rispondenti a tutte le previsioni di sicurezza richieste dalla data protection.

Vediamo dunque quali debbano essere i principali accorgimenti tecnici che le body cam debbano avere per garantire la massima protezione dei dati trattati e le soluzioni adottate da Reveal Media per adeguare il proprio prodotto a tale esigenza

Sistemi di sicurezza in caso di smarrimento body cam.

Un potenziale rischio è sicuramente la perdita da parte di un operatore della propria body cam. In questi casi il sistema operativo deve garantire in modo assoluto l'impossibilità per terzi non autorizzati che dovessero ritrovare l'apparecchiatura di poter vedere acquisire e scaricare i filmati in esso contenuti.

A tal proposito le body cam Reveal Media e i software collegati sono dotate di un sistema di operativo e di sicurezza di protezione dati che garantiscono l'accesso ai dati solo all'assegnatario di ogni singola telecamera o ai responsabili sovraordinati deputati alla successiva gestione delle immagini.

Ovviamente ogni accesso è dotato di password personalizzate che garantiscono la tracciabilità di ogni operazione compiuta ed in particolare ciò assicura che le body cam Reveal Media siano strutturate al fine di impedire sempre volontarie, accidentali o non autorizzate cancellazioni, duplicazioni o modifiche dei dati da parte degli operatori o di terzi.

Gestione della body cam una volta terminato il servizio.

Particolarmente delicata è poi la gestione dei dispositivi al termine del servizio.

Le maggiori garanzie sono date da situazioni operative che prevedano l'assegnazione individuale delle singole body cam ai vari operatori interessati che ne rispondono singolarmente e che siano dotati delle relative password di accesso e gestione dello stesso filmato.

Ma non tutte le realtà possono essere strutturate in questo modo.

In caso contrario è necessario avere un registro possibilmente informatizzato e collegato con il software di gestione delle telecamere che garantisca in modo pratico e veloce di risalire all'operatore che abbia fatto uso della body cam

E' poi indispensabile in questo caso che la telecamera proceda alla cancellazione in modo automatico dei filmati registrati dal precedente operatore, non eventualmente scaricati prima che la stessa venga usata da un altro collega.

Ogni operatore che utilizza la body cam condivisa però deve accedere alla stessa e al sistema con un profilo e delle password personali che ne consentano la propria gestione personale indistinta e tracciata rispetto a quella del collega.

In generale comunque le body cam debbono essere strutturate per la normale cancellazione in un tempo predefinito e comunque mai superiore ai sette giorni

I filmati scaricati attraverso il software collegato non possono però essere mantenuti per un tempo indefinito.

Il software collegato dovrà quindi prevedere diverse sezioni o cartelle relative alla natura diversa dell'uso che dei filmati.

Il Comando dovrà preventivamente poter impostare un tempo prestabilito di conservazione e la cancellazione automatica allo scadere dello stesso (ad esempio 5 anni per i filmati comprovanti violazioni amministrative) tempi più lunghi per quelli di interesse penale.

Il sistema dovrà però consentire all'operatore stesso e o all'Ufficiale Responsabile di intervenire manualmente per la cancellazione dati al sopraggiungere di un'esigenza quando questa dovesse comunque avvenire prime del termine impostato automaticamente.

Il sistema dovrà garantire la tracciatura di tutte le operazioni fatte consentendo di risalire sempre all'operatore che ha interagito sia il titolare della body cam o il personale autorizzato alla gestione successiva dei filmati (Comandante Ufficiale di turno Responsabile di Nucleo o della Centrale Operativa).

Il sistema operativo della body cam Reveal Media è pensato è strutturato per garantire ad ogni livello un sistema di sicurezza di protezione dati che soddisfa tutte le esigenze sopra elencate.

Esportazione e copia dei filmati.

Per la quotidiana attività istituzionale di un Comando di Polizia Locale non basta però dotarsi di body cam ma bisogna che il sistema associato garantisca una corretta gestione delle immagini acquisite.

Due sono le esigenze principali.

La prima è di ordine probatorio ed è quindi necessario che l'impianto consenta:

L'immodificabilità dei filmati originali.

La marchiatura e certificazione dei filmati come originali ed immodificabili.

L'esportazione e l'inoltro all'Autorità Giudiziaria e o agli altri organi competenti.

La seconda è invece la possibilità di esportare e modificare i filmati. Questo perché potrebbe accadere che il Comando si oggetto di una richiesta di acquisizione atti relativa ai filmati (sinistro stradale, danneggiamento o altro) sia esso legato ad un fatto per il quale la Polizia Locale abbia aperto un procedimento penale o amministrativo o anche no.

In questi casi il Comando dovrebbe poter estrapolare i filmati ed eventualmente lavorarli procedendo ad esempio alla copertura di targhe di veicoli o volti di persone non direttamente interessate nel procedimento.

A tal proposito le body cam Reveal Media sono integrate dal sistema DEMS 360 che è la migliore e più avanzata soluzione per la gestione delle prove digitali per gestire tutti i tipi di supporto multimediali.

Il sistema permette di scegliere di ospitare la propria stanza DEMS 360 on-premise o su server cloud sicuro.

Una volta eseguita l'archiviazione sul cloud, DEMS 360 sarà disponibile online, consentendoti di accedere in sicurezza da qualsiasi dispositivo tramite Internet.

Ciò significa che tutte le tue prove digitali saranno accessibili ovunque il Comando ne abbia bisogno, in ufficio, sul campo o in tribunale.

L'archiviazione in data center che rispettano o superano i requisiti Tier 4, garantisce sempre di avere la certezza che le prove sono ospitate in infrastrutture di prim'ordine sicuro e certificato.

Lo stesso è dotato delle seguenti finzioni principali:


Oscuramento automatizzato - Semplice da usare, lo strumento di oscuramento integrato consente agli agenti di oscurare le persone, risolvendo questioni di protezione dei dati e privacy. Tale sistema in automatico riconosce e seleziona i volti dal filmato di una videocamera indossabile, consentendo agli agenti di nascondere efficientemente i volti in base alle necessità. Inoltre, può essere utilizzato per modificare tracce audio e nascondere targhe o altre informazioni private con pochissimi clic.

Annotazione sul campo - Esamina il video, aggiungi note e cataloga le prove sul campo.

Raccolta completa delle prove - con possibilità di archiviare tutte le prove digitali su diversi tipi di supporto, in un'unica posizione, che siano filmati, registrazioni audio, documenti o foto realizzati con videocamera indossabile, garantendo così una gestione efficiente delle prove.

Archivio dei casi – che permette di creare cartelle di supporto delle prove per raggruppare i file correlati, come il filmato realizzato con una videocamera indossabile insieme ai documenti e alle foto correlati.

Sicurezza e privacy - Dalla videocamera all'aula di tribunale, DEMS 360 mantiene al sicuro tutte le prove grazie a soluzioni di crittografia, restrizioni di accesso e infrastruttura di archiviazione leader del settore.



Con te in prima linea

© Reveal Media | www.revealmedia.com/it/body-cam

Agenda

Dott. Stefano Manzelli, Consulente Legale Reveal

- **Intro Moderatore**

Luigi Lagonigro, Country Lead Reveal

- **Breve storia su Reveal**
- **Le nostre Body Cam - Software di gestione delle prove**

Dott. Stefano Manzelli

- **La legalità dell'utilizzo delle Body Cam**

Dott. Gianluca Sivieri, Comandante Polizia Locale di Buccinasco (MI)

- **L'utilizzo delle Body Cam**
- **Esperienza sul campo**
- **La regolamentazione interna**

Dott. Roberto Riva Cambrino, Comandante Polizia Locale di Modena

- **L'uso attuale delle Body Cam e le prospettive future**



Dove siamo oggi

I nostri clienti nella Polizia
(200,000 utenti)

- Regno Unito (75%)
- Latvia
- USA
- Germania
- Singapore
- Finlandia
- Hong Kong
- Austria
- Estonia
- Islanda
- Italia
- Francia
- Spagna



Abu Dhabi	Dubai	Hong Kong	Kenya	Nigeria	South Africa
Asia	Ecuador	Iceland	Latvia	Norway	Spain
Austria	England	India	Lebanon	Poland	St Helena
Australia	Estonia	Indonesia	Macau	Ras al-Khaimah	Sweden
Bahrain	Finland	Ireland	Malta	Saudi Arabia	Switzerland
Belgium	France	Israel	Morocco	Scotland	USA
Canada	Germany	Italy	New Zealand	Singapore	Uruguay
Czech Republic	Ghana	Jamaica		Slovakia	Wales
Denmark	Gibraltar	Japan		Slovenia	

Partners - Body Cam in numeri



Estonia
(550)



New York DOC
(7000)



Hong Kong Police
(7000)



DEPARTMENT OF
CORRECTIONS
ARA POUTAMA AOTEAROA

Nuova Zelanda DOC
(5000)



Finlandia
(150)



Italia
(150)



Islanda
(300)



Latvia
(300)



Austria
(600)



Inghilterra
(50,000)

Le nostre body cam



Caratteristiche principali

- Schermo frontale
- Obiettivo orientabile
- 12 ore di autonomia
- Registrazione notturna
- Acquisizione fotografica
- Crittografia AES 256 bit
- 64GB di memoria





Menu Informativo

Spegnimento (attiva o disattiva)

Connessione WiFi/GPS/3g-4g*



Roadmap dei nostri prodotti



La prima al mondo AI Body Cam

K-Series - Caratteristiche Principali

Nuovo Sensore & Processore

Stabilizzazione dell'immagine
Maggiori capacità in condizioni di scarsa illuminazione

Doppio Microfono

Cancellazione del rumore
Prestazioni audio ottimali in tutte le posizioni di montaggio

2.83" schermo

Risoluzione di riproduzione migliorata
Messaggi di registrazione / pre-registrazione

Touch screen

Navigazione intuitiva
Inserisci i metadati del file tramite la tastiera virtuale
Gestisci criteri di conservazione

Visione Computerizzata

Riconoscimento di volti e oggetti
Triggers audio: colpo di pistola / uomo a terra



 12 ore di autonomia

 Ultra low light

 32/64GB Storage

 Acquisizione di immagini fisse

 Bluetooth pairing

 GPS onboard

 Live Streaming

 3G/4G & WiFi

 H.264 & H.265

Il nostro software DEMS360



DEMS 360 Key Features



Tutti i tipi di file



Qualsiasi dispositivo



Accessibile ovunque



Condividi in modo sicuro



Semplice da usare



Autorizzazioni Utente



Case Management



Clip ed istantanee



Oscuramento audio e video




Annotazioni via App



Gestione di gruppi di Body Cam




Tracciamento dei Utenti



Polizia Italiana & Ferrovie



Polizia Italiana



Esperto giuridico, Dott. Stefano Manzelli, consulente enti locali e forze di polizia. Direttore del progetto scientifico www.sicurezzaurbanaintegrata.it

- La legalità dell'utilizzo delle Body Cam



Comandante Polizia Locale di Buccinasco (MI). Dott. Gianluca Sivieri


- L'utilizzo delle Body-Cam
- Esperienza sul campo
- La regolamentazione interna



Comandante del Corpo Polizia Locale, Sicurezza Urbana, Protezione Civile presso Comune di Modena. Dott. Roberto Riva Cambrino

- L'uso attuale delle Body-Cam e le prospettive future





Domande? Stand 56

Luigi Lagonigro
luigi.Lagonigro@revealmedia.com
800 939 030 (Numero Verde)
Mobile: +44 (0) 754 630 4278
Direct: +44 (0) 203 859 2040
Website: www.revealmedia.co.uk



Con te in prima linea

© Reveal Media | www.revealmedia.com/it/body-cam